

Comune di Chitignano

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E DI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 26/11/2014.

art. 1 – Finalità

Il Comune di Chitignano, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale promuovendo lo sviluppo dell'associazionismo, concorrendo a promuovere gli eventi sportivi, culturali, educativi, ricreativi, le iniziative in campo ambientale e le iniziative tese a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.

Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto delle vigenti norme sugli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, la concessione a soggetti pubblici e privati, singoli o associati da parte del Comune di Chitignano di:

- a) patrocini
- b) agevolazioni economiche e/o organizzative
- c) contributi economici.

I predetti vantaggi economici di cui ai punti b) e c) (agevolazioni e contributi) sono concessi in relazione:

- alla valenza dell'iniziativa e/o delle attività di interesse generale e delle conseguenti ricadute sul territorio e sulla popolazione residente e non;
- alla corrispondenza dell'iniziativa e/o delle attività alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per **patrocinio**: il riconoscimento simbolico, da parte del Comune di Chitignano, dell'importanza di un'iniziativa, attività o evento, senza che questo comporti assunzione di alcun onere diretto o indiretto a carico del bilancio comunale;
- b) per **agevolazione economica e/o organizzativa**: per rilevanti attività, iniziative o eventi può essere prevista la concessione di una prestazione di servizi, l'esonero dal pagamento o l'applicazione di tariffe agevolate, ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale.
- c) per **contributo economico**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di interventi, attività e/o iniziative, rientranti nelle finalità ed obiettivi propri e/o perseguiti dall'Amministrazione comunale, tenuto conto dei criteri di cui al successivo art. 8 .

art. 3 Beneficiari

Possono presentare domanda di patrocinio, agevolazioni economiche e/o organizzative, e contributo economico Associazioni, Enti e privati, purché le attività promosse presentino interesse di carattere generale che coinvolgano la collettività.

Le agevolazioni e i contributi economici sono concessi, in via prioritaria, ai soggetti associativi che svolgano attività senza fini di lucro con ricadute sul territorio e sulla popolazione residente.

art. 4 - Esclusioni

La concessione dei benefici di cui al precedente art. 1 rimane esclusa per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica, di partito, di movimenti e gruppi politici partecipanti

e interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi, e per quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività.

art. 5 – Norme generali e doveri dei beneficiari

Le domande di patrocinio, agevolazioni economiche e/o organizzative e contributo economico devono essere formulate utilizzando i modelli scaricabili dal sito internet del Comune di Chitignano o ritirabili presso l'ufficio Cultura del Comune. Alle domande devono essere allegati lo Statuto e/o l'atto costitutivo dell'Ente oppure dovrà essere resa dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune

Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:

- ad utilizzare i contributi finanziari e/o le altre agevolazioni economiche ottenute esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordate;
- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione Comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato, a qualsiasi titolo, fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

Le iniziative, manifestazioni o spettacoli, ammessi a contributi economici o altre agevolazioni di cui al precedente art. 2 si intendono, a tutti gli effetti, patrocinati dal Comune.

Con un medesimo atto la Giunta Comunale può disporre contestualmente la concessione del patrocinio, delle agevolazioni e del contributo economico.

I soggetti beneficiari del patrocinio, dell'agevolazione o del contributo economico devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività sono realizzati con il patrocinio, con il contributo o con la collaborazione del Comune, utilizzando idonee forme di pubblicità quali apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, idonea comunicazione sul proprio sito internet, ecc. Le modalità d'uso del logo comunale devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale

art. 6 - Concessione di patrocini

La domanda di patrocinio deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

Il patrocinio del Comune viene concesso con motivata deliberazione della Giunta Comunale.

La concessione del solo patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio comunale e non comporta automaticamente il riconoscimento di contributi, altri benefici o agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene accordato.

Qualora congiuntamente al patrocinio venga prevista anche la concessione di agevolazioni economiche e/o organizzative e/o la concessione di un contributo economico avranno applicazione le procedure previste agli articoli successivi.

art. 7 – Concessione di agevolazioni economiche e/o organizzative

La domanda di agevolazione deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno quarantacinque (45) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa a cui è riferita.

L'agevolazione viene concessa, tenuto conto dei criteri di cui al successivo art. 10, con motivata deliberazione della Giunta Comunale la quale indica i benefici accordati per garantire la più valida realizzazione dell'iniziativa.

Le agevolazioni accordabili sono le seguenti:

- esenzione o riduzione dal pagamento di:
 - a) tassa di occupazione del suolo pubblico;
 - b) tassa sulle pubbliche affissioni;
- concessione d'uso di strutture o impianti sportivi comunali;
- concessione di locali comunali o in uso all'Amministrazione;
- uso gratuito di energia elettrica con allacciamento a linee pubbliche;
- impiego di mezzi, beni e personale dipendente dell'Amministrazione comunale, debitamente autorizzato, per lo svolgimento di attività connesse all'evento.

Non sono considerate agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedano, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale.

La Giunta Comunale potrà disporre la concessione di locali comunali o in uso all'Amministrazione, anche per periodi di lunga durata, mediante riduzione dell'importo del canone, nei confronti dei soggetti associativi che operano stabilmente a livello locale, con radicamento nel territorio e continuità nelle proprie attività, che svolgono attività di interesse pubblico, realizzate a vantaggio della collettività, con ricadute sul territorio e sulla popolazione residente.

Nella deliberazione di concessione dovrà essere quantificato l'importo dell'agevolazione.

L'apposito atto di concessione che dovrà essere stipulato dovrà prevedere:

- la possibilità per il Comune di rientrare in possesso dei locali prima del termine stabilito in caso di sopravvenute necessità, anche in breve termine in caso di interesse pubblico da soddisfare;
- il divieto per il concessionario di cedere il contratto o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dei locali concessi;
- il divieto di utilizzo dei locali concessi per finalità diverse da quelle previste;
- l'obbligo a mantenere i locali nelle migliori condizioni con l'obbligo di segnalare al Comune eventuali situazioni pregiudizievoli dello stato degli stessi;
- il divieto dell'effettuazione di interventi diversi dalla ordinaria manutenzione senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- l'obbligo di effettuare a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile.

La concessione temporanea di spazi e locali per attività culturali e didattiche organizzate dalle scuole di ogni ordine e grado è gratuita.

art. 8 – Concessione di contributi

L'Amministrazione individua annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione le risorse finanziarie da destinare alla concessione di contributi economici.

Per specifiche iniziative per le quali non sia espressamente individuato in bilancio un contributo, la richiesta deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno quarantacinque (45) giorni prima dello svolgimento della stessa.

Il contributo viene concesso con motivata deliberazione della Giunta Comunale.

Nel caso in cui nel bilancio, in sede di assegnazione del P.E.G., sia stato individuato un contributo da assegnare per specifico progetto, manifestazione o iniziativa meritevole di essere sostenuta, alla concessione provvede il competente responsabile con apposita determina.

Per ogni progetto, attività o evento può essere concesso e successivamente liquidato un contributo economico non superiore alla differenza tra spese e entrate, in modo da non determinare la creazione di utili da parte del richiedente.

La liquidazione del contributo viene disposta con determina del Responsabile dell'Area di competenza, previa presentazione da parte dei soggetti richiedenti del rendiconto finanziario a consuntivo e di una breve relazione sulle attività svolte. Nel rendiconto possono essere inserite esclusivamente le voci relative alle spese effettive, documentabili e sostenute per la realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.

Per comprovati motivi e su espressa domanda dell'associazione richiedente, che dovrà allegare una relazione sulle attività svolte e sui costi sostenuti fino al momento della richiesta, potrà essere anticipata una quota non superiore alla metà dell'importo del contributo previsto nel bilancio previsionale per permettere la realizzazione delle attività annuali.

Può essere concesso e successivamente liquidato un contributo economico non superiore alla differenza tra spese e entrate, in modo da non determinare la creazione di utili da parte del richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario abbia percepito un contributo in acconto superiore alla differenza tra entrate e spese accertata a consuntivo, dovrà provvedere alla restituzione dell'importo eccedente.

Di norma l'ammontare del contributo non può essere superiore alla metà della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa. Eccezionalmente per determinate iniziative di comprovato interesse, potrà essere disposta una copertura maggiore.

La liquidazione del contributo viene disposta con determina del Responsabile dell'Area di competenza, previa presentazione da parte dei soggetti richiedenti del rendiconto finanziario a consuntivo e di una breve relazione sulle attività svolte. Nel rendiconto possono essere inserite esclusivamente le voci relative alle spese effettive, documentabili e sostenute per la realizzazione delle attività annuali per le quali è stato concesso il contributo.

L'Amministrazione Comunale finanzia, nei limiti delle leggi vigenti e delle risorse finanziarie a disposizione, le attività e le iniziative delle istituzioni scolastiche locali.

art. 9 – Rapporti con i beneficiari

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra beneficiari e soggetti terzi in conseguenza dell'utilizzo di contributi economici o altri benefici concessi.

Qualora il Comune risulti creditore nei confronti di un soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento.

L'Ufficio competente all'istruttoria degli atti di cui al presente regolamento provvede, se necessario, ad acquisire da altri uffici gli eventuali dati occorrenti per il perfezionamento del procedimento anche al fine di quantificare l'entità della agevolazione e/o contributo da concedere. In ogni caso tale ufficio provvederà ad informare ulteriori soggetti da coinvolgere in quanto interessati al procedimento.

art. 10 – Criteri per la concessione dei contributi economici e altre agevolazioni economiche

Nella concessione e quantificazione dei contributi economici e altre agevolazioni economiche da erogare ai richiedenti, deve essere preventivamente valutato il grado di rispondenza delle attività o delle iniziative ad almeno uno o più dei seguenti criteri:

- a) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- b) livello di coerenza con le finalità perseguite dall'Amministrazione comunale nell'ambito del settore di riferimento;
- c) valenza territoriale dell'attività e/o delle iniziative;
- d) grado di ricaduta sul territorio in ambito promozionale, di valorizzazione e di coinvolgimento delle attività commerciali e di ristorazione;
- e) grado di percezione e coinvolgimento della popolazione;
- f) livello di coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati nell'attività programmata;
- g) rilevanza e ripetitività negli anni dell'attività e/o dell'iniziativa;
- h) livello di autosufficienza organizzativa ed economica del soggetto proponente;
- i) gratuità o meno delle attività programmate;
- j) accessibilità e/o coinvolgimento delle persone diversamente abili.

art. 11 – Norme di rinvio

Si rinvia alla specifica normativa vigente e agli specifici regolamenti comunali per l'erogazione di sovvenzioni, sussidi ed esoneri in materia sociale e di diritto allo studio.

art. 12 - Norme conclusive ed entrata in vigore

L'Amministrazione Comunale pubblica all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune gli atti e l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi economici, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa. Si richiamano al riguardo le norme del D.l.vo n. 33/2013, artt. 26 e 27, nonché le norme di cui all'art. 4, c. 6, del d.l. n. 95/2012 convertito dalla l. n. 135.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia.

Il presente regolamento, una volta approvato dal Consiglio Comunale, annulla ogni altro atto precedentemente adottato in materia ed entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.